

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-2852 del 19/06/2020                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oggetto                     | RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITA' DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAI CORSI D'ACQUA FOSSO DEL DOCCINO E FOSSO DEI LUPI AD USO CONSUMO UMANO IN LOCALITA' VALGIANNA IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC). DITTA: A.T.E.R.S.I.R. PRATICA: FCPPA3261. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2020-2938 del 19/06/2020                                                                                                                                                                                                                                       |
| Struttura adottante         | Unità Progetto Demanio idrico                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dirigente adottante         | DONATELLA ELEONORA BANDOLI                                                                                                                                                                                                                                                 |

Questo giorno diciannove GIUGNO 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## **LA DIRIGENTE**

### **VISTI**

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”);

### **PRESO ATTO che**

- con domanda PG/2007/4633 del 08/01/2007, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, ATERSIR, c.f. 91342750378, ha richiesto il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali, nel Comune di Bagno di Romagna (FC), località Valgianna, ad uso consumo umano, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. 5100/2004 (cod. pratica FCPPA3261);

- il Comune di Bagno di Romagna, c.f. 81000330407, ha costituito l'importo di euro 164,29 sul c/c n. 00367409 quale integrazione del deposito già versato in data 23/06/1997, dell'importo pari a 250.000 lire, alla Tesoreria Provinciale dello Stato;

**DATO ATTO** che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 27 e dell'art. 28, r.r. 41/2001;

**CONSIDERATO** che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 5100/2004;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso consumo umano;

**CONSIDERATO** che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Servizio Area Affluenti Po – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (PG/2020/27907 del 20/02/2020);

**ACQUISITA AGLI ATTI** la nota assunta a protocollo con il n. 4846 in data 07.04.1997, con la quale la Regione Emilia - Romagna - Assessorato alla Sanità - Servizio Protezione Collettiva, trasmette la delibera n. 3438 del 30.12.1996 “Classificazione delle acque dolci Superficiali della Stazione sul Torrente Fossatone, località Valgianna in Comune di Bagno di Romagna”;

**RITENUTO CHE** il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere fissato nel valore pari a l/s 50;

**ACCERTATO** che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e non risultano pendenze con riferimento alle annualità pregresse;
- è esente dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori secondo l'art. 8 della LR 2/2015;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica FCPPA3261;

**DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire ad ATERSIR, c.f. 91342750378, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali, cod. pratica FCPPA3261, ad uso consumo umano, con portata massima di esercizio pari a l/s 6,5 e portata media pari a l/s 5, dal Fosso dei Lupi e dal Fosso del Doccino;
2. il prelievo dal Fosso dei Lupi è sito in comune di Bagno di Romagna (FC), località Valgianna, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 123, mapp. n. 176; coordinate UTM RER x:743029; y: 859600;
3. il prelievo dal Fosso del Doccino è sito in comune di Bagno di Romagna (FC), località Valgianna, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 142, mapp. n. 12; coordinate UTM RER x: 742711; y: 859510;
4. di fissare il deflusso minimo vitale (DMV) pari a l/s 50;
5. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2049;
6. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 09/06/2020;
7. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 353,85 euro;
8. di autorizzare lo svincolo, a favore del Comune di Bagno di Romagna, c.f. 81000330407, dell'importo di euro 164,29 versato a titolo di deposito cauzionale in data 08/07/2004 sul c/c n. 00367409;
9. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

- 10.di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
- 11.di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- 12.di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 13.di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
- 14.di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile  
Unità Progetto Demanio Idrico  
*Donatella Eleonora Bandoli*  
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA**

**ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata ad ATERSIR, c.f. 91342750378 (cod. pratica FCPPA3261).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. Le opere di presa riguardano il prelievo dai seguenti 2 corsi d'acqua:

- prelievo dal Fosso dei Lupi con opera di presa consistente in una briglia in c.a., dal cui piede parte un tubo in polietilene, che scorre in parte interrato ed in parte in superficie e che convoglia l'acqua al partitore generale;
- prelievo dal Fosso del Doccino esercitato mediante tre vasche costituite a scalare lungo la pendenza del fosso in cui l'acqua entra per caduta; tali vasche sono dotate di pozzetti di scarico: dall'ultima vasca parte la condotta interrata in tubo di polietilene da 2 pollici che convoglia anche quest'acqua al partitore generale.

2. Le opere di presa sono site in Comune di Bagno di Romagna (FC), località Valgianna, su terreno di proprietà del concessionario censite al fg. 123, mapp. 176 coordinate UTM RER: X = 743029; Y = 859600 (Fosso dei Lupi) e fg. 142, mapp. 12 coordinate UTM RER: X= 742711; Y= 859510 (Fosso del Doccino).

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata dai due torrenti mediante le opere di captazione precedentemente descritte, a seguito del processo di potabilizzazione presso l'impianto locale, viene immessa nella rete acquedottistica di distribuzione a servizio dell'intero comune di Bagno di Romagna, con circa 5.900 abitanti e le relative attività.

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 6,5 e media pari a 5 l/s. I volumi annui captati da tali derivazioni sono pertanto minimi ed attualmente non misurabili in maniera continua in mancanza degli spazi per l'installazione dei misuratori di portata.
3. La risorsa idrica prelevata, di origine superficiale, viene immessa nell'acquedotto solamente nei periodi di maggiore richiesta dell'utenza oppure nei periodi di scarsi apporti dalle captazioni sorgentizie.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico del Fossatone, codice 130103000000 1 ER.
5. Il deflusso minimo vitale (DMV) da rispettare è fissato nella quantità pari a l/s 50.

#### **ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante bollettino postale sul conto corrente postale 1018766707 o mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario IT25R0760102400001018766707, intestati a Regione Emilia Romagna - Romagna. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2049.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne

comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**



1. **Dispositivo di misurazione** - Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi.

Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

**8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

**9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica. Considerata inoltre la nota n. 4846 con la quale la Regione Emilia Romagna - Assessorato alla Sanità - Servizio Prevenzione Collettiva deliberava la classificazione delle acque prelevate come categoria A1, si prescrivono continui controlli volti alla classificazione della qualità delle acque prelevate in osservanza alla normativa vigente.

#### ARTICOLO 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Al fine di garantire il mantenimento del DMV nelle 2 opere di presa, entro 6 mesi dalla notifica dell'atto di concessione dovrà essere presentata alla SAC territorialmente competente, una relazione tecnica provvista delle opportune sezioni e modelli numerici di calcolo, che integrerà il presente Disciplinare di concessione, a seguito di formale assenso previa acquisizione di specifico NOI dell'Agenzia di Protezione Civile in caso siano previste modifiche alle prese in alveo,

2. Si riportano integralmente le prescrizioni del Nulla Osta Idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con prot. PG/2020/27907 del 20/02/2020, che si fanno proprie:

- *La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciato da Arpae per l'occupazione;*
- *Di provvedere all'immediato distacco dei dispositivi dai punti di derivazione*

*durante un eventuale provvedimento di sospensione del prelievo delle acque;*

- *Ogni modifica dell'entità della concessione dovrà essere preventivamente richiesta ed autorizzata con specifico nulla osta idraulico dell'ARSTPC - Servizio Area Romagna.*
- *La manutenzione e la pulizia da rifiuti dell'area occupata sono a carico del richiedente il quale dovrà farsi carico di mantenere in piena efficienza le opere presenti. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARSTPC - Servizio Area Romagna, sede di Cesena, i soli lavori di taglio della vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche prossime e smaltiti secondo la normativa vigente. La comunicazione potrà avvenire a mezzo di:*
- *posta elettronica ai seguenti indirizzi:*
- *[stpc.romagna@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.romagna@regione.emilia-romagna.it);*
- *[stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it)*
- *comunicazione indirizzata a : Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, Via Leopoldo Lucchi n. 285, 47521 Cesena.*
- *L'interessato è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'ARSTPC - Servizio Area Romagna e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. Il Servizio Area Romagna e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni dell'interessato qualora egli non abbia*

*provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*

- *L'interessato è consapevole che l'area oggetto di nulla osta rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico pertanto il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica. E' competenza del richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazione P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.*
- *Nessun onere potrà ricadere sull'ARSTPC - Servizio Area Romagna in relazione all'esercizio del nulla osta idraulico accordato. Il Servizio Area ROMagna non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali. Il Servizio Area Romagna non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area concessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che il Servizio Area Romagna interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*
- *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'ARSTPC - Servizio Area*

*Romagna;*

- *E' a carico del richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali.*

#### **ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

**1.** L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**